

Allegato B

DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI NATURA OCCASIONALE DI CONSULENZA/COLLABORAZIONE PER FUNZIONI DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 141 – BIS COMMA 2 LETT. F) R.D. 6 MAGGIO 1940 N. 635.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare l'ente Comune di Montechiarugolo, rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico Unico che agisce ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i, in nome e per conto nell'interesse del Comune di Montechiarugolo (decreto sindacale n.24 del 01/07/2024)

INCARICA

Il sig. _____ nato il _____ a _____

residente in _____ via _____ n. _____

codice fiscale _____

iscritto all'Albo _____

che accetta, di svolgere le funzioni di componente delle Commissioni Comunali di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo in qualità di esperto di elettrotecnica, nonché di consulente dell'Amministrazione nelle materie oggetto di incarico.

Le parti convengono che :

ART. 1 TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

Trattasi d'incarico professionale di collaborazione autonoma di natura occasionale finalizzata all'espressione di pareri ai sensi dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 elencati al successivo articolo 2 del presente incarico.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico in oggetto concerne la partecipazione a tutte le sedute della Commissione Comunale di Vigilanza in qualità di membro esperto in elettrotecnica con espressione del parere di competenza. La Commissione Comunale di vigilanza, ai sensi dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni e quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi e degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

L'Amministrazione si riserva di richiedere all'incaricato ulteriori prestazioni professionali ricadenti nella specifica competenza acquisita ovvero consulenze nella materia oggetto di incarico.

ART. 3 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incaricato dovrà partecipare ai sopralluoghi e alle riunioni della Commissione, comunicati all'indirizzo pec fornito all'Amministrazione contestualmente all'assunzione dell'incarico.

L'incarico viene conferito per anni 3 a far tempo dalla nomina della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

E' possibile per le parti recedere dall'incarico, dandone formale comunicazione con preavviso di almeno 3 mesi.

ART. 4 - REQUISITI

Il professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti generali richiesti per ottenere l'affidamento di incarichi professionali da parte della Pubblica Amministrazione, nonché dei requisiti specifici relativi all'affidamento in oggetto.

ART. 5 - TEMPO UTILE

Il professionista è tenuto a partecipare con puntualità a tutte le riunioni della Commissione di vigilanza che potranno essere convocate anche nei giorni festivi. La data delle riunioni dovrà essere comunicata via pec e telefonicamente, con un preavviso di 72 ore .

ART. 6 MEMBRO SUPPLENTE

Qualora, per motivate e provate motivazioni il professionista incaricato dovesse essere impossibilitato dovrà darne comunicazione entro 48 ore dalla convocazione in modo da attivare il membro supplente.

ART. 7 – ONORARI

L'ammontare del compenso, viene determinato in €.150,00 compreso di IVA, cassa ed ogni ulteriore onere fiscale, per ogni visita effettuata. Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere, espresso e non dal presente disciplinare, inerente e conseguente al servizio.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolare fattura.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 come interpretato e modificato dal decreto legge 187/2010, l'incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine tutti i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere sarà deferita al giudice ordinario e dovrà essere trattata presso il Foro di Parma. E' escluso l'intervento di un collegio arbitrale.

ART. 10- EFFICACIA

Il presente disciplinare è impegnativo per le parti solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di incarico.

La sottoscrizione del presente costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

L'incaricato esonera espressamente l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi.

ART. 12 - MODIFICHE AL CONTRATTO.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

ART. 13 - APPLICAZIONE DELLE NORME

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali

ART. 14- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2023, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali*, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la finalità di gestione della presente procedura .

ART. 15 NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n°62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., ai sensi dell'art.2, comma 3°, dello stesso D.P.R. nonché dal Codice di Comportamento del Comune di Montechiarugolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n°62/2013, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto qualora, in ragione dell'entità della violazione o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave dall'Ente.

Comune di Montechiarugolo
Responsabile Settore Tecnico Unico

Il professionista